

D.M. 15 dicembre 1955, n. 22608
**«Disciplinare tipo» per il conferimento di incarichi a liberi professionisti
per la progettazione e direzione di opere pubbliche**

SCHEMA DISCIPLINARE TIPO contenente le norme e condizioni per il conferimento a... liber... profession... dell'incarico della compilazione del progetto (e della direzione, contabilità, misura, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori).

Art. 1.

Il Ministero dei Lavori Pubblici affida a... iscritt... all'albo professionale di... l'incarico della compilazione del progetto (della direzione) dei lavori di...

Art. 2.

I... Professionist... svolg... l'incarico alla dipendenza dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile dal quale ricev... istruzioni circa la compilazione del progetto (e la direzione dei lavori).

Ess... pertanto rest... obligat... alla osservanza delle norme del regol. per la compilazione dei progetti di opere dello Stato approv. con D.M. 29 maggio 1895, (e del regol. per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approv. con R.D. 25 maggio 1895 n. 350) e del regol. per il servizio del Genio Civile approv. con R.D. 2 marzo 1931, n. 287.

Si chiarisce il n. 5 dell'articolo 23 del regolamento per la compilazione dei progetti 29 maggio 1895, intendendosi per «tutti i particolari costruttivi e decorazione interna ed esterna» quelli che servono ad individuare completamente il progetto.

Art. 3.

Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, giuste le norme per la compilazione dei progetti di opere di Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL.PP., di cui al D.M. 29 maggio 1895; ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Ingegnere capo.

Art. 4.

Il progetto, oltre agli allegati di cui al D.M. 29 maggio 1895, dovrà pure comprendere il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo dei terreni ed edifici di cui sia necessaria la espropriazione, indicandone i confini, la natura, la qualità, l'allibramento, il numero di mappa, il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali; nonché l'elenco con il nome e cognome dei proprietari, l'indicazione sommaria dei beni da espropriare, ed in genere tutti quegli altri dati necessari per procedere alla compilazione del piano parcellare e alla determinazione delle relative indennità in base a regolari computi.

Art. 5.

I... progettist... dovrà... presentare, nel termine di mesi... uno studio di massima, sul quale l'Amministrazione darà il preliminare benestare, diretto a concretare i criteri informativi e l'entità approssimativa dell'opera, nonché a determinare sia l'ordine di grandezza della spesa, che la cifra approssimativa del compenso per la progettazione.

Qualora per la elevatezza della spesa, o per altro suo insindacabile motivo, l'Amministrazione ritenesse non conveniente di dare ulteriore seguito allo sviluppo del progetto esecutivo, essa sarà in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte de... progettist... .

In siffatto caso, e sempre che il progetto di massima sia stato giudicato dai Superiori Corpi tecnici attendibilmente, adeguatamente e regolarmente studiato, competerà a... progettist... soltanto un compenso ridotto, pari al 20% di quello stabilito nel successivo articolo 9, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale e di ogni spesa ed onere accessorio incorso da... progettist... in dipendenza della presente convenzione.

Qualora il progetto di massima venisse invece non accolto per difetto dello studio e per inattendibilità tecnica ed economica a... progettist... non sarà dovuto alcun compenso, né avrà l'Amministrazione obbligo di reincaricare i... progettist... di

un nuovo studio in sostituzione di quello non accettato.

Art. 6.

I grafici e disegni del progetto definitivo saranno presentati in minuta all'Ufficio del Genio Civile per il suo benestare entro il... nella intesa che dalla data del detto benestare decorrerà l'ulteriore termine di... per consegnare, completamente ultimato all'Ufficio del Genio Civile stesso, un esemplare del progetto definitivo. Altri due esemplari saranno consegnati da... progettist... dopo l'approvazione definitiva del progetto stesso.

Qualora la presentazione del progetto definitivo venisse ritardata oltre il termine ultimo sopra stabilito, sarà applicata una penale di L.... per ogni settimana di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui all'art. 9.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni... l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso i... progettist... inadempiment... senza che quest... ultim... poss... pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso di spese.

Art. 7.

I... progettist... si obblig... d'introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, secondo le norme stabilite per le opere di conto dello Stato, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nella impostazione progettuale (cambiamenti di tracciati, di manufatti importanti o di altro) determinati da nuove o diverse esigenze, ed autorizzati dall'Ingegnere Capo, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, di cui appresso.

Nell'eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amministrazione del LL.PP. ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, il progettista, avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti dall'Ingegnere Capo, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente disciplinare.

Art. 8.

A rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da... progettist... e dal personale di aiuto, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate per l'esecuzione dei rilievi topografici, sarà corrisposta a... progettist... , dopo che il progetto sia stato ritenuto ammissibile dal Genio Civile, la somma pari al... % (al 30% dell'onorario di cui al successivo art. 9, per l'edilizia o per qualsiasi altro lavoro da svolgersi nel Comune in cui il professionista ha la residenza anagrafica, al 45% per l'edilizia da svolgersi fuori del comune in cui i... professionist... ha... la residenza anagrafica e al 60% per tutti gli altri casi).

Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto restano a completo carico del progettista, ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, apposizione di termini, caposaldi e simili, carte catastali, topografiche, quando queste vengono disposte dall'Amministrazione nei limiti delle somme preventivamente approvate.

Art. 9.

L'onorario per lo studio e la compilazione del progetto viene dedotto, previa riduzione del 20%, dalle tabelle A, B allegate alla legge 2 marzo 1949, n. 143, che approva la nuova tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti.

L'importo sul quale si applica la percentuale è quello complessivo di progetto, detratta la sola quota per imprevisti e quella eventuale di spese generali non incluse nei prezzi.

Per le opere identiche, complete ed importanti, ripetute, per le quali non sia stato fatto uno studio di adattamento ai singoli impieghi, o che abbiano richiesto la progettazione e il calcolo una volta per tutte, l'importo da prendere a base per la liquidazione dell'onorario verrà computato detrando dall'importo di progetto l'ammontare complessivo di stima di dette opere ed aggiungendo al risultato una somma eguale a $1+n/3$ volte l'importo delle opere medesime.

Per la redazione degli elaborati relativi a perizie suppletive che si attengano soltanto alle quantità dei lavori originariamente previsti l'importo di esse è da sommare a quello ordinario, e sull'importo globale sarà computato l'onorario da ridursi beninteso del 20%.

Per la redazione degli elaborati relativi a perizie di variante che richiedano l'applicazione di prezzi non previsti nel progetto originario verrà corrisposto sull'importo lordo delle opere oggetto della variante l'onorario nella misura della percentuale a detto importo afferente, ridotto del 20%.

Per le perizie di variante e suppletive la percentuale di onorario va determinata come per le perizie suppletive.

Quando l'incarico viene dall'Amministrazione affidato a più professionisti riuniti in collegio, l'onorario di ciascuno di essi

sarà determinato nella misura del 70% del compenso che gli spetterebbe in ragione della tariffa professionale previamente ridotta del 20%.

Art. 10.

Per la compilazione dei progetti di stralcio del progetto esecutivo redatto dal progettista, e che vengano richiesti dall'Ingegnere Capo, sarà corrisposto a... professionist... un compenso pari al 25% della percentuale complessiva dell'importo del progetto di stralcio, applicato sull'importo dello stralcio stesso.

Qualora il progettista venga inizialmente incaricato della progettazione completa (di massima e di esecuzione) e l'Ingegnere Capo richieda che il progetto esecutivo, anziché in unico elaborato, venga compilato ripartendo l'opera in più lotti, spetta a... professionist... un compenso suppletivo pari al 15% dell'onorario stabilito a norma degli articoli precedenti.

Ove invece, non per fatto de... progettist... la progettazione esecutiva non venga originariamente estesa a tutta l'opera, ma limitata ad alcuni lotti, a... progettist... compete l'onorario per il progetto di massima totale e l'onorario per la progettazione esecutiva calcolato applicando la percentuale che risulta dalla tabella in corrispondenza dell'importo dei singoli progetti dei medesimi lotti esecutivi redatti, con l'aumento di cui al precedente 2° comma.

Il rimborso spese di cui al precedente art. 8 sarà in tal caso applicato proporzionalmente alla parte dell'importo dei progetti esecutivi redatti.

Per la revisione dei prezzi si applica l'art. 23/c-Tabella E Tariffa Nazionale -- decurtata del 20%.

Per gli aggiornamenti dei prezzi si applica l'art. 23/b della Tariffa Nazionale -- decurtata del 20%.

Art. 11.

Le analisi dei costi elementari degli oneri accessori e dei prezzi delle opere finite, come pure ogni altra valutazione di progetto, saranno riferite al livello del mercato corrente alla data della presente convenzione.

In ogni caso l'importo del progetto, a base di liquidazione dell'onorario, non dovrà superare le L.... per ogni... .

Art. 12.

Gli onorari suddetti verranno corrisposti nella misura di 1/3 dell'importo totale dopo che il progetto esecutivo sia stato ritenuto ammissibile dal Genio Civile; e per gli altri 2/3 quando il progetto esecutivo, abbia ottenuto tutte le approvazioni secondo le norme stabilite per le opere di conto dello Stato.

Qualora l'approvazione definitiva del progetto non sia intervenuta entro i 3 mesi dalla sua presentazione, l'Amministrazione corrisponderà un ulteriore acconto sino a raggiungere i nove decimi del compenso totale.

Se il ritardo all'approvazione non dipenda da inerzia della Amministrazione, bensì da manchevolezze degli elaborati, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il professionista abbia restituito il progetto con le modifiche suggerite dai competenti organi.

Art. 13.

L'Amministrazione avrà facoltà di fornire a... professionist... tipi, disegni, rilievi, ed altri elaborati che facilitino il (suo, loro) compito, per la redazione del progetto.

Nel caso che l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà l'onorario sarà ridotto del... %.

In caso di mancata accettazione della misura della riduzione deciderà il Ministro sentito il parere degli organi consultivi del Ministero dei LL.PP. (Consiglio Superiore dei LL.PP. e Comitato Tecnico amministrativo dei Provvedimenti Regionali alle OO.PP.).

Art. 14.

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che da... progettist... possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

Art. 15.

L'Amministrazione dei Lavori Pubblici potrà affidare lo studio e la compilazione del progetto esecutivo di parti speciali di un'opera a professionista diverso da quell... incaricat... dello studio del progetto generale dell'opera (escluse le suddette parti speciali).

In tal caso i... professionist... , su richiesta dell'Ingegnere Capo, resta... obbligat... a mantenere i necessari contatti con l'incaricato della progettazione delle parti speciali, includendo inoltre nella stima generale la relativa valutazione di spesa. Ai fini del computo dell'onorario spettante a... professionist... incaricat... del progetto generale, l'importo di quest'ultimo sarà diminuito dell'80% dell'importo delle opere studiate dal progettista specializzato.

Art. 16.

Per la direzione, misura, contabilità liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo, i... professionist... dovr... attenersi alle disposizioni di cui al regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, ed assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo nei riguardi del Direttore dei lavori.

Art. 17.

L'onorario -- da applicarsi con riduzione del 20% per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo -- sarà desunto, a seconda delle varie classi e categorie di opere dalle tabelle A, B ed E allegate alla vigente legge 2 marzo 1949, n. 143, che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto. L'onorario, ridotto del 20%, sarà riferito all'importo lordo dei lavori che risulterà dal certificato di collaudo.

Nell'onorario per la direzione deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve della impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.

Tale onorario sarà corrisposto nella misura del 90% del progresso dell'importo dei lavori eseguiti risultanti dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili, mentre il residuo 10% verrà corrisposto dopo la approvazione degli atti di collaudo.

Nel caso di risoluzione e rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termine delle vigenti disposizioni, spetterà a... professionist... una aliquota dell'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti fino alla concorrenza dei 4/5 dell'importo contrattuale di appalto.

Il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spetterà a... professionist... nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

Art. 18.

Tutte le spese di direzione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo restano a carico de... professionist...

Si fa solo eccezione per spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio nei sopralluoghi da... professionist... e dal (suo/loro) personale di aiuto, per le quali sarà corrisposta la somma pari alla percentuale dell'onorario di cui al precedente art. 17, nella misura stabilita al precedente art. 8.

Tale somma sarà pagata in relazione all'avanzamento dei lavori con le stesse modalità fissate nel predetto art. 17 per la corresponsione dell'onorario.

Sono esclusi dagli oneri del professionista quelli inerenti all'assistenza giornaliera dei lavori e alla tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità; le corrispondenti mansioni verranno assolte da personale del Genio Civile.

Art. 19.

Nel caso che l'opera sia attuata in lotti, formanti oggetto di appalti separati o distinti, l'onorario della direzione dei lavori ragguagliato al complesso dei lotti viene maggiorato del 10%.

Qualora a... professionist... siano commessi anche gli oneri di cui all'ultimo comma del precedente art. 18, il compenso correlativo formerà oggetto di apposita pattuizione nelle linee della presente convenzione.

Art. 20.

Nel caso che per un lavoro, la cui gestione è tenuta dall'Ufficio del Genio Civile, si richiedesse per speciali motivi la collaborazione tecnica od artistica di un libero professionista, nella progettazione e direzione dei lavori, l'onorario ad esso dovuto va commisurato al 40% del compenso che gli spetterebbe per l'intero incarico in ragione della tariffa professionale, previamente ridotta del 20 per cento. La collaborazione impone al professionista la compilazione di tutti i calcoli (nel caso di collaborazione tecnica) disegni di progetto e di esecuzione, nonché di tutti i particolari relativi, la frequenza in cantiere per precisare le sagome e le modalità costruttive da seguire, per esaminare i campioni ed in genere quanto altro possa

occorrere per la più perfetta riuscita dell'opera.

Art. 21.

Nel caso che i... professionist... non ottemper... alle prescrizioni impartite dall'Ingegnere Capo, oppure sorgano divergenze di ordine tecnico durante l'esecuzione dei lavori, l'Ingegnere Capo ne informerà il Provveditore Regionale competente, il quale sentit... i... professionist... emetterà e comunicherà la sua decisione.

La decisione del Provveditore è provvisoriamente esecutiva.

Se i... professionist... non ottemper... a tale decisione, il Provveditore ne riferirà al Ministro con le proposte che riterrà del caso.

Sulle proposte del Provveditore il Ministro deciderà sentito il Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore ed il relativo provvedimento avrà immediatamente esecuzione.

Nel caso che il Ministro decida la cessazione dell'incarico, spetteranno a... professionist... gli onorari di cui all'art. 17 ed il rimborso spese di cui all'art. 18 in proporzione all'avanzamento dei lavori, senza altro indennizzo.

Art. 22.

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla Tariffa Nazionale per gli Ingegneri ed Architetti approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143.

Art. 23.

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui uno scelto dal Ministro dei LL.PP., uno da... professionist... ed il terzo da designarsi dal Presidente del Consiglio di Stato tra i membri del Consiglio di Stato.

Il Collegio arbitrale giudicherà secondo le regole di diritto.

Art. 24.

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dalla Amministrazione affidato e dai professionisti accettato in solido; e sarà dai medesimi adempiuto sotto le direttive dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile. Allo scopo della maggiore regolarità e speditezza dei rapporti tra l'Ufficio del Genio Civile, e i professionisti, questi ultimi conferiranno ad uno di essi, col gradimento dell'Ingegnere Capo del Genio Civile, il mandato, a nome e per conto di tutti, di svolgere trattative, concludere accordi, ricevere disposizioni, firmare atti, ecc., considerato per rato e fermo quanto egli farà, senza bisogno di ratifica ma salva, sempre ove occorra, la prescritta approvazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 25.

Salvo i diritti derivanti all'Amministrazione dalla solidarietà dei professionisti di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione stessa rimane estranea ai rapporti che i professionisti abbiano stabilito o possano stabilire nei loro propri riguardi.

Art. 26.

Saranno a carico de... professionist... le spese di carta da bollo del disciplinare nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Art. 27.

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista (in proprio ed in rappresentanza degli altri professionisti) in base al mandato previsto all'art. 23 è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'Ufficio del Genio Civile per l'esecuzione dei lavori.

Art. 28.

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per i professionisti mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.